



23 OTT. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **23 ottobre** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0062339 del 18.10.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.15), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**E' assente giustificata:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS** .....

D. 369/12  
Vare al  
eventuali

Em



23 OTT. 2012

## MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/2012.

Il Presidente segnala all'attenzione del Consiglio che, per quanto concerne l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, già prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973 - l'Amministrazione ha già in prima approssimazione quantificato gli oneri derivanti dalla restituzione delle relative somme al personale dipendente, maturati sino al 31 ottobre 2012, nell'ordine di oltre dieci milioni di euro, cui deve aggiungersi per il futuro il maggior fabbisogno derivante dall'incremento degli oneri a carico dell'ente a carattere stabile.

La necessità di rinvenire adeguata copertura del fabbisogno complessivamente originato dagli effetti della sentenza determina, evidentemente, considerevoli difficoltà per la gestione del bilancio della Sapienza, tenuto conto che non è stato possibile definirne la sostenibilità in fase programmatica, nonché nella coincidenza dell'ulteriore riduzione delle somme assegnate per il FFO.

Considerata anche l'incidenza complessiva della questione sulle gestioni finanziarie dell'intero sistema delle università, si impone, dunque, la necessità di richiamare l'attenzione del Ministero vigilante sulla problematica, richiedendo che il Ministero stesso intervenga presso il Ministero dell'economia e delle finanze affinché siano rinvenute nel bilancio dello Stato risorse aggiuntive, da trasferire alle università, per affrontare i maggiori oneri conseguenti alla sentenza predetta.

Il Presidente segnala inoltre che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, la Consulta ha osservato in merito che *"fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda"* di cui il 2,50% a carico del dipendente, mentre *"[l]a differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente"*.

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, *"la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo."*

La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 c.c. (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, *"determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione,*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 OTT. 2012

*senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032."*

Per la Corte, dunque, "nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione."

Dalla sentenza della Consulta sembra potersi dunque ricavare che:

- la nuova disciplina di cui al d.l. n. 78/2010 ha stabilito che l'accantonamento complessivo ai fini della liquidazione della c.d. "buonuscita" non sarà più calcolato in misura del 9,60% sull'80% della retribuzione (gravante per il 7,10% sul datore di lavoro e per il restante 2,50% sul lavoratore), bensì pari al 6,91% dell'intera (100%) retribuzione;
- l'accantonamento sarà posto interamente a carico del datore di lavoro.

Si impone dunque la necessità di richiamare l'attenzione del Ministero vigilante sulla necessità di intervenire presso l'INPS – gestione ex-INPDAP, affinché chiarisca le modalità di applicazione della sentenza della Consulta, che da quanto premesso sembrerebbero imporre la restituzione alle università degli importi differenziali degli accantonamenti tra il 9,60% sull'80% della retribuzione, e il 6,91% sull'intera retribuzione, pari allo 0,77% dell'intera retribuzione.

Il Presidente invita perciò il Consiglio a deliberare al fine di dare mandato all'Amministrazione per le conseguenti richieste da formulare nei confronti del Ministero vigilante.

IL DIRIGENTE UFF. DIRIGENZIALE  
Studio e Consulenza  
dot. ANTONIO PUCCIANI

R



..... O M I S S I S .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 249/12**

Seduta del

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Presenti e votanti n. 20:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e Senatore

**DELIBERA**

**di dare mandato all'Amministrazione di formulare richiesta al Ministero vigilante:**

- **affinché intervenga presso il Ministero dell'economia e delle finanze perché siano rinvenute nel bilancio dello Stato risorse aggiuntive, da trasferire alle università, per affrontare i maggiori oneri conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010;**
- **affinché intervenga presso l'INPS – gestione ex-INPDAP, affinché chiarisca le modalità di applicazione della predetta sentenza della Consulta, che sembrerebbero imporre la restituzione alle università degli importi differenziali degli accantonamenti tra il 9,60% sull'80% della retribuzione, e il 6,91% sull'intera retribuzione, pari allo 0,77% dell'intera retribuzione.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

..... O M I S S I S .....